



DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO
SERVIZIO ASSOCIATO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

N. 0061-22 Registro
N. 0002-22 Reg. Area

III.8/F0011-22

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata, tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo, di servizi ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PREMESSO che

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, impone all’Ente una serie di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, fra i quali la costituzione di un servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, l’informazione e la formazione del personale, la nomina del personale addetto alla gestione delle emergenze e la relativa formazione specifica in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e numerosi altri obblighi;
- la materia relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, rappresenta quindi un settore irrinunciabile per la serie di incombenze e competenze demandate dalla legge a tutela dei dipendenti;
- l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, consente agli enti locali, Comuni e Province, di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l’art. 15 della legge 8 agosto 1990, n.241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo hanno fatto fronte, per il quinquennio 2017-2022, agli adempimenti sopra richiamati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante Convenzione (approvata con deliberazione Rep. gen.: 0094-17 - Rep. uff.: 0003-17) ed hanno valutato positivamente la gestione in forma associata, che ha permesso di gestire i servizi e le attività inerenti la sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore efficienza, coerenza ed economicità, razionalizzando l’impiego delle risorse;

CONSIDERATO che:

- obiettivo primario della gestione associata è quello di organizzare un sistema unitario di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di Bergamo e per la Provincia di Bergamo, finalizzato ad economizzare i costi ed uniformare le procedure, anche amministrative, ma soprattutto di garantire, mediante la presenza di personale professionalmente idoneo, la consulenza specialistica necessaria ed un controllo costante dell’assolvimento degli adempimenti in materia, onde consentire ad ogni soggetto la più adeguata programmazione degli interventi previsti dalla normativa di settore;
- al Servizio associato è preposto un Responsabile del servizio associato (RSPP), che curerà il coordinamento del servizio per i soggetti aderenti in relazione alle funzioni assegnate, al fine di mantenere un costante aggiornamento degli adempimenti periodici previsti dalla normativa (riunioni, sopralluoghi, nomine, formazione, ecc.) in stretto raccordo con il datore di lavoro del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo;

POSTO che con l’adesione alla convenzione per la gestione in forma associata:

- i beni già in dotazione ai singoli enti presso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, sono assegnati in uso al “Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, presso la sede individuata, per la durata della convenzione;
- per l’esercizio delle funzioni conferite e delle competenze esercitate in forma associata le parti si obbligano reciprocamente come segue:

Provincia di Bergamo

1) trasferire al Comune di Bergamo una somma pari a € 83.000, a copertura delle spese riferite alle attività oggetto di convenzione; detto importo è in ogni caso soggetto a rimodulazione di comune accordo fra gli enti aderenti, in base a variazioni nel numero dei lavoratori, eventuali risparmi ottenibili con l'esercizio in forma associata del servizio o a esigenze sopravvenute

2) mettere a disposizione del "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la sede del servizio compresi i costi delle utenze, posto che per il concorso ai costi di gestione del servizio associato, l'utilizzo dei locali e le relative utenze sono forfettariamente valorizzate in € 20.000 annui;

3) concorrere ai costi di gestione del servizio associato mediante il versamento di una quota annua di adesione al servizio forfettariamente determinata € 40.000,00 oltre a quanto previsto ai punti precedenti;

Comune di Bergamo

1) effettuare le prestazioni di competenza previste in convenzione a favore della Provincia di Bergamo nei limiti dell'importo di € 83.000,00 trasferito dalla Provincia di Bergamo;

2) svolgere le attività della gestione associata previste in convenzione, ossia:

- funzioni di assistenza e consulenza a beneficio di ciascun soggetto aderente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di supporto ai Datori di lavoro presso i singoli soggetti aderenti;
- individuazione e proposta di una o più figure professionalmente qualificate che possano svolgere il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) presso i soggetti aderenti, che verranno nominate da parte dei singoli datori di lavoro, in quanto competenti per la gestione del relativo rapporto di lavoro con gli stessi;
- individuazione e proposta della figura professionale ritenuta più qualificata per lo svolgimento delle funzioni di "Medico Competente", secondo quanto previsto dalla sezione V del titolo I del d.lgs. 81/08, in accordo tra gli enti aderenti;
- organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria a beneficio di tutti i dipendenti dei soggetti aderenti, in base ai protocolli definiti dai Medici Competenti;
- elaborazione e studio dei singoli modelli organizzativo-gestionali da adottare ed utilizzare presso ciascun soggetto aderente, secondo le caratteristiche organizzative di ciascuno di essi;
- organizzazione dei corsi per la formazione e aggiornamento periodico obbligatorio per tutti i soggetti previsti dal d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato Regioni vigenti in materia.

RILEVATO che il Comune di Bergamo intende aderire alla convenzione per i seguenti motivi ed obiettivi:

- dotarsi di un ufficio altamente specialistico che si prevede di significativa utilità per l'organizzazione interna dell'ente, anche in considerazione delle ricadute sui delicati processi di gestione della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e degli obblighi posti a carico del datore di lavoro.
- promuovere e rafforzare la reciproca collaborazione con la Provincia di Bergamo, ente avente una complessità organizzativa simile a quella del Comune di Bergamo;

- favorire efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi, nonché l'ottimizzazione dell'uso delle risorse degli enti; allineandosi alla volontà espressa in tal senso dal legislatore;

DATO ATTO che la convenzione prevede una durata di anni tre, con decorrenza dal 01/01/2023, rinnovabili di ulteriore due anni tramite accordo e scambio di corrispondenza tra gli Enti, entro il 31/08/2025;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi;

RITENUTO opportuno, per le ragioni espresse in premessa, aderire alla gestione in forma associata tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo dei servizi ed adempimenti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO lo schema di convenzione predisposto ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, allegato 1 alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTI.

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, considerato, posto, rilevato, dato atto, visto e ritenuto,

SI PROPONE

Per le considerazioni premesse ed in questa sede ribadite di:

- 1) approvare lo schema di convenzione, allegato 1 alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) aderire alla convenzione per la gestione in forma associata tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo dei servizi ed adempimenti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) dare atto che la spesa di euro 83.000,00 trova copertura per gli anni 2023 e 2024 nel bilancio triennale 2022 – 2024, al titolo 1 Missione 01 Programma 10 che presenta la necessaria disponibilità, e sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale del dirigente della Direzione Risorse Umane Salute e Servizio abitativo pubblico;
- 4) dare atto che la spesa di euro 83.000,00 per l'esercizio 2025 rientra nella fattispecie di cui all'art. 183 c. 6 lett. b) del D.Lgs 267/00 con assunzione della relativa spesa sugli esercizi successivi al Bilancio di Previsione 2022-2024 e sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale del dirigente della Direzione Risorse Umane Salute e Servizio abitativo pubblico;
- 5) dare atto che si provvederà annualmente, mediante comunicazione del servizio competente, all'accertamento delle entrate a copertura delle spese riferite all'attività di convenzione di euro 83.000,00- titolo 02, tipologia 101 del bilancio di previsione triennale 2022/24;

- 6) dare atto che si provvederà annualmente, mediante comunicazione del servizio competente, all'accertamento delle entrate relative ai costi di gestione del servizio associato tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo dei servizi ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro forfettariamente determinata in euro 40.000,00 - titolo 02, tipologia 101 del bilancio di previsione triennale 2022/24;
- 7) dare atto che procederà alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di Bergamo il dirigente della Direzione Risorse Umane Salute e Servizio abitativo pubblico, con mandato di proceder ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula;
- 8) dare atto altresì che il Dirigente della Direzione Risorse Umane Salute e Servizio abitativo pubblico procederà a tutti gli adempimenti di competenza per attuare quanto previsto dalla convenzione;
- 9) dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs, n. 267/2000 e smi,

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE
E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

Dott. Gaspare Passanante*

IL SINDACO

Giorgio Gori*

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI BERGAMO E LA PROVINCIA DI BERGAMO DEI SERVIZI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA - _____ -E DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IN DATA _____

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ in Bergamo presso la sede del Comune di Bergamo con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

il Comune di Bergamo, C.F. 80034840167 legalmente rappresentato dal Dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizio abitativo pubblico Dott. Gaspare Passanante, domiciliato per la carica nella sede del Municipio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento comunale di organizzazione "*La struttura organizzativa*"

E

la Provincia di Bergamo, C.F. 80004870160, rappresentata dalla Dirigente del Settore Servizi generali e risorse umane, dott.ssa Giuseppina Pettini, domiciliata per la carica nella sede della Provincia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, "*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, impone una serie di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, fra i quali la costituzione di un servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, l'informazione e la formazione del personale, la nomina del personale addetto alla gestione delle emergenze e la relativa formazione specifica in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e numerosi altri obblighi, finora svolti autonomamente dai singoli Enti;
- che la materia relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, rappresenta quindi un settore irrinunciabile per la serie di incombenze e competenze demandate dalla legge a tutela dei dipendenti del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo;
- che è stata valutata positivamente da parte delle Direzioni dei due Enti l'attività svolta nell'ambito della Convenzione di pari oggetto, stipulata per il periodo 29/12/2017 - 31/12/2022 - tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, allo scopo di svolgere in modo coordinato il suddetto servizio, migliorando gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento degli obblighi connessi e all'individuazione delle figure richieste dalla legge, nell'ottica di gestire i servizi e le attività inerenti la sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore efficienza, coerenza ed economicità, razionalizzando ulteriormente l'impiego delle risorse;
- che, gli Enti sottoscrittori intendono attuare una gestione in forma associata degli obblighi previsti dal dlgs 81/08 e smi in materia di salute e sicurezza con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle strutture e delle risorse investite e di garantire la miglior qualificazione del personale impiegato con riferimento alle singole figure professionali previste dalla normativa vigente;
- che con gli atti deliberativi in oggetto richiamati i rispettivi Enti hanno approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la gestione in forma associata di attività e competenze di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Tra i sottoscritti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del "*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l'istituzione di un'apposita struttura presso il Comune di Bergamo.

La convenzione disciplina l'affidamento a tale Servizio della gestione in forma associata e coordinata di adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento a tutte le sedi in cui si svolgono le funzioni lavorative, sia quelle comunali sia quelle provinciali.

La gestione associata è riferita in genere a tutte le attività di studio, indagine, coordinamento e gestione che possono essere legittimamente esercitate in forma associata, ferme restando le attribuzioni datoriali ed organizzative e le funzioni che la legge conferisce ai singoli enti, di natura non trasferibile, e che da questi devono essere pertanto esercitate autonomamente e direttamente.

Nello specifico le funzioni attribuite sono definite al successivo art. 4.

Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata ha lo scopo di organizzare un sistema unitario di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di Bergamo e per la Provincia di Bergamo, finalizzato ad economizzare i costi ed uniformare le procedure, anche amministrative, ma soprattutto di garantire, mediante la presenza di personale professionalmente idoneo, la consulenza specialistica necessaria ed un controllo costante dell'assolvimento degli adempimenti in materia, onde consentire ad ogni soggetto aderente la più adeguata programmazione degli interventi previsti dalla normativa di settore.

Il "*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" si occuperà di attuare le azioni e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Al Servizio associato è preposto un Responsabile del servizio associato (RSPP), che curerà il coordinamento del servizio per i soggetti aderenti in relazione alle funzioni assegnate, predisporrà uno "scadenario" in materia di sicurezza per tutti i soggetti aderenti, al fine di mantenere un costante aggiornamento degli adempimenti periodici previsti dalla normativa (riunioni, sopralluoghi, nomine, formazione, ecc.) rapportandosi, di volta in volta, con il referente che verrà indicato da ogni soggetto aderente o con il datore di lavoro del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo.

Il "*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" verificherà lo stato di fatto esistente presso ciascun ente e programmerà, ove possibile, percorsi comuni di formazione per tutto il personale dei soggetti aderenti.

In particolare, le modalità effettive di organizzazione e gestione del servizio in forma associata saranno definite/modificate/integrate in accordo tra gli enti aderenti in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel tempo e secondo i seguenti principi:

- a) la figura del Datore di lavoro è individuata presso ogni soggetto aderente, sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità all'organizzazione specifica e propria di ciascun ente;
- b) la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà nominata dai Datori di lavoro nella figura professionale del Responsabile del servizio associato;
- c) alla scadenza dei contratti/convenzioni eventualmente già in corso alla sottoscrizione della presente, la figura del Medico Competente sarà nominata di comune accordo dai Datori di lavoro nella figura professionale, esterna sia al Comune di Bergamo che alla Provincia di Bergamo, individuata e proposta dal Responsabile del "*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" come previsto al successivo art.4;

- d) tutte le altre figure e soggetti attori in materia di sicurezza saranno individuate a livello di singolo ente aderente secondo le modalità stabilite dalla legge, dai rispettivi provvedimenti di organizzazione e gestionali .

Il “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” adotta altresì con periodicità annuale, il programma delle attività ordinarie.

Art. 4 – FUNZIONI EROGATE DAL SERVIZIO ASSOCIATO

Le funzioni derivanti dall'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., esercitabili in forma associata, sono svolte dal “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, residuando in capo ai singoli soggetti aderenti le funzioni e le competenze proprie.

In particolare sono attribuite a tale servizio le seguenti competenze e funzioni:

- 1) funzioni di assistenza e consulenza a beneficio di ciascun soggetto aderente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di supporto ai Datori di lavoro presso i singoli soggetti aderenti;
- 2) individuazione e proposta di una o più figure professionalmente qualificate che possano svolgere il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) presso i soggetti aderenti, che verranno nominate da parte dei singoli datori di lavoro, in quanto competenti per la gestione del relativo rapporto di lavoro con gli stessi;
- 3) individuazione e proposta della figura professionale ritenuta più qualificata per lo svolgimento delle funzioni di “Medico Competente”, secondo quanto previsto dalla sezione V del titolo I del D.lgs. 81/08, in accordo tra gli enti aderenti. Nella fase transitoria iniziale si terrà conto dei contratti/convenzioni eventualmente già in corso, sino a rispettiva scadenza.
- 4) organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria a beneficio di tutti i lavoratori dei soggetti aderenti, in base ai protocolli definiti dal Medico Competente;
- 5) elaborazione e studio dei singoli modelli organizzativo-gestionali da adottare ed utilizzare presso ciascun soggetto aderente, secondo le caratteristiche organizzative di ciascuno di essi;
- 6) organizzazione dei corsi per la formazione e aggiornamento periodico obbligatorio per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato Regioni vigenti in materia.

Art. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dal 01/01/2023, rinnovabili di ulteriore due anni tramite accordo e scambio di corrispondenza tra gli Enti, entro il 31/08/2025.

Art. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

Alle riunioni del “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” nonché alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del d.lgs. 81/08 possono essere invitati a partecipare, oltre alle figure obbligatorie per legge, nominate dai soggetti aderenti, dipendenti e consulenti del Servizio, con specifica competenza tecnica e amministrativa, nonché gli eventuali referenti interni individuati ai sensi dell'art.7 comma II.

Il “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” si impegna a trasmettere ai soggetti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal servizio stesso, nonché rendicontare, in sede di riunione periodica, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione della gestione associata.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

Le attività di organizzazione del Servizio Associato, predisposizione e adozione degli atti amministrativi necessari ad assicurare l'erogazione delle funzioni attribuite, sono di competenza della struttura operativa del “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, con compartecipazione delle spese da parte degli Enti aderenti, come da successivo articolo 10.

Gli enti aderenti garantiscono la disponibilità di almeno un referente interno amministrativo, a supporto del Servizio Associato per le esigenze operativo-amministrative proprie di ogni ente.

Nel caso di supporto di altre figure con onere a carico della Provincia o del Comune le attività di collaborazione dovranno essere valorizzate e scomutate nel costo da versare al Comune.

Art. 8 – SEDE DEL SERVIZIO

La Provincia di Bergamo individua, in accordo con il Comune di Bergamo, presso una delle sedi provinciali, locali idonei ove ubicare il “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e l’ambulatorio medico, come da planimetria allegata.

Art. 9 – BENI STRUMENTALI

Con l’adesione alla presente convenzione i beni già in dotazione ai singoli enti presso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, sono assegnati in uso al “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, presso la sede individuata, per la durata della convenzione.

Qualora, nel corso del presente accordo, si renda necessario procedere all’acquisto di ulteriori beni e/o alla manutenzione degli stessi, per garantire la gestione associata del servizio, gli enti aderenti possono incaricare il “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” di procedere al relativo acquisto di beni e/o servizi. La Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo concorrono alla spesa sostenuta come da art. 10, fermo restando l’utilizzo condiviso dei beni tra i due enti per le finalità della gestione associata.

Art. 10 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Per l’esercizio delle funzioni conferite e delle competenze esercitate in forma associata le parti si obbligano reciprocamente a:

A. Provincia di Bergamo

1) trasferire al Comune di Bergamo una somma, fissata in €.83.000,00 a copertura delle spese per:

- accertamenti sanitari del personale
- rimborso spese al personale per visite mediche rientranti nel piano di servizio sanitario (ad esempio visite psicoattitudinali per il porto d’armi);
- formazione ex D.Lgs. 81/08 erogata da soggetti esterni;
- acquisto di DPI e presidi di primo soccorso di competenza del Servizio Sicurezza, come indicato nel DVR o in altri atti,
- analisi e indagini ambientali sui luoghi di lavoro;
- altri servizi espletati (revisione e manutenzione attrezzature).

La somma indicata è trasferita al Comune di Bergamo come segue:

- 50% in acconto entro il 31 marzo di ogni anno;
- Il saldo, dopo rendicontazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.

2) mettere a disposizione del “*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, la sede del servizio come specificato all’art. 8 della presente convenzione compresi i costi delle utenze. Ai fini del concorso ai costi di gestione del servizio associato, l’utilizzo dei locali e le relative utenze sono forfettariamente valorizzate in €.20.000,00 annui.

In caso di necessità di variazione degli spazi destinati a sede del servizio, le parti s’ impegnano ad adeguare e modificare l’importo della valorizzazione economica con successivi appositi provvedimenti di Giunta Comunale o del Presidente della Provincia.

3) concorrere ai costi di gestione del servizio associato mediante il versamento di una quota annua di adesione al servizio forfettariamente determinata €.40.000,00, oltre a quanto previsto dal precedente punto 2).

Detto importo è versato al Comune di Bergamo come segue:

- 50% in acconto entro il 31 marzo di ogni anno
- 50% a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

B. Comune di Bergamo

- 1) effettuare le prestazioni di competenza di cui alla presente convenzione a favore della Provincia di Bergamo nei limiti dell'importo previsto al precedente punto A.1. A tale scopo il Comune di Bergamo redige una apposita rendicontazione delle spese sostenute.
- 2) svolgere le attività della gestione associata di cui alla presente convenzione.

Gli importi indicati sono soggetti a rimodulazione di comune accordo fra gli enti aderenti, in base a variazioni nel numero dei lavoratori, tenendo conto degli eventuali risparmi ottenibili con l'esercizio in forma associata del servizio o a esigenze sopravvenute.

In particolare, in sede di attuazione del servizio, in caso di imprevisti o ulteriori esigenze non prevedibili all'atto di sottoscrizione dell'accordo, le parti s' impegnano ad adeguare e modificare i contenuti del presente atto, con successivi appositi provvedimenti di Giunta Comunale o del Presidente della Provincia.

Art. 11 – RECESSO

Il recesso di uno dei soggetti aderenti, prima della naturale scadenza del presente accordo, deve essere deliberato dal medesimo Organo che ha approvato la sottoscrizione dell'accordo iniziale e comunicato almeno sei mesi prima della data di recesso.

Sono fatte salve eventuali cause oggettive ed adeguatamente motivate che rendano impossibile il rispetto del preavviso di sei mesi da parte dell'ente recedente.

Fatti salvi i contratti/convenzioni in corso, eventuali somme residue delle quote di compartecipazione annuali sono restituite all'ente conferente.

Il recesso di uno dei soggetti aderenti comporta la cessazione della gestione associata del servizio

Art. 12 – TUTELA DEI DATI

Il Servizio Associato assume la titolarità del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle funzioni erogate, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., con i conseguenti obblighi.

Art. 13 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i soggetti aderenti al "*Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", anche per caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Restano applicabili in ogni caso le disposizioni previste dal Codice Civile e dalla normativa nel tempo vigente.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente atto, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BERGAMO _____

PER LA PROVINCIA DI BERGAMO _____

**ALLEGATO: PLANIMETRIA CON DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO DI VIA TASSO,8**

